

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 485

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 1° agosto 1979

Riconoscimento della qualifica di primo dirigente
alla II classe di stipendio per alcuni impiegati ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come ben noto, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha comportato modifiche nell'ambito del collocamento a riposo a domanda degli ex combattenti, rispetto alla disciplina già fissata dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dalla successiva legge interpretativa 9 ottobre 1971, n. 824.

L'introduzione della nuova qualifica di direttore aggiunto di divisione nella pratica applicazione delle norme di esodo, si è rivelata sostanzialmente irrilevante poiché si sono trovati accomunati nel trattamento pensionistico sia i direttori di sezione sia i direttori aggiunti di divisione, ritrovatisi infine in una sola categoria. Tale categoria, secondo l'interpretazione (non condivisa per altro da recenti decisioni del TAR del Lazio) che le Amministrazioni hanno dato ad un noto parere del Consiglio di Stato (1380/73 della prima sezione), sarebbe quella di funzionari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Alle qualifiche è stato così sostituito, nell'accenna-

ta interpretazione, un complesso di « requisiti », il che diventa anche teoricamente di ampia opinabilità.

Due qualifiche (direttore di sezione - direttore aggiunto di divisione), nettamente differenziate anche nelle funzioni (si confronti in particolare il secondo comma dell'articolo 154 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) vengono unificate nei benefici previsti per gli ex combattenti. Ciò sembra vada nettamente a contrastare (anche costituzionalmente) con il principio di gradualità e commisurazione dei benefici già implicito della legge 24 maggio 1970, n. 336, e ulteriormente messo in chiara evidenza dalle disposizioni della legge interpretativa 9 ottobre 1971, n. 824.

Tale ultima legge è inoltre successiva a quella di delegazione 28 ottobre 1970, n. 775 (in attuazione della quale è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) e costituisce quindi un esplicito e voluto limite ai poteri del legislatore delegato, che non po-

teva pertanto disconoscerne i principi fondamentali nel modo che si è poi in pratica verificato.

Le modifiche apportate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con l'introduzione della suddetta qualifica di direttore aggiunto di divisione, hanno ancora portato, tanto sovente da potersi considerare fenomeno normale, ad una vanificazione del migliore uso dei benefici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, benefici che ottenuti nella qualifica precedente di direttore di sezione, sono stati poi del tutto cancellati dalla introduzione della nuova qualifica

di direttore aggiunto di divisione. Il tutto ancora con sospetto di grave incostituzionalità in rapporto alla lettera «i» dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nonché del terzo comma dell'articolo 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 824.

Si è così creato un ovvio stato di incertezza, disagio, se non addirittura sensazione di manifesta ingiustizia dinanzi a disposizioni la cui interpretazione si manifesta tuttora controversa sul piano normale e costituzionale.

Il proponente ritiene tale situazione sanabile con la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati ex combattenti ed assimilati ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione, va conferita, a termini e per gli effetti di cui all'articolo 2 della succitata legge, la qualifica di primo dirigente alla seconda classe di stipendio, ai fini del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita.

Ove gli impiegati di cui al precedente comma siano in possesso di anzianità almeno biennale nella qualifica, anche se derivante dall'applicazione del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la qualifica da attribuirsi ai fini ed ai sensi di cui al precedente comma, è quella di dirigente superiore.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1979 mediante la riduzione di pari importo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.